PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI DETENUTI

Art. 2

Disposizione sull'inquadramento del personale di polizia penitenziaria e sulle modalità di traduzione dei detenuti

Nell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: "a norma dell'articolo 2," sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 7,". Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: "al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5". Le modalita' per la graduale cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo della polizia penitenziaria, da attuarsi progressivamente a decorrere dal 1 aprile 1996, sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, il primo dei quali da emanarsi entro il mese di febbraio 1996 e l'ultimo entro il 31 dicembre 1996.

Versione in vigore dal 3 marzo 1996, non più in vigore dal 2 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-personale-dell-amministrazione/art-2-disposizione-sull-inquadramento-del-personale-di-polizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it